N. 295 del R.G.
3/6/72

N. 386 della sentenza
N. 284/72 del Reg. C.V.

Rep. Italiana
in nome del - - -

il Tr. Mil Ter. Napoli
composto:

Gen. Brig. Orsini Ugo pres.
Col. G.M. Lucarelli Nicola Giud. rel.
" CC. Grilli Aldo " ind.
" Etr. Elia Salvatore " "
" " Longotti Ugo " "

ha pronunciato la seguente:

Sentenza
nella causa contro

Poggi C. nato . . . . residente
celibe, ragioniere, fedelissimo, incensurato. D.M. Napoli
matr. 72237. detenuto dal 21.4.72

Imputato
di mancanza alla chiamata (art. 151 cpmp) perché...

... ritiene ...

Fatto e Diritto

Poggi Claudio, interessato alla chiamata del 1° /C/72 veniva precettato con cartolina personale con l'obbligo di presentarsi al 152° Rgt. Ftr. in Macerata il 17.2.72. Il Poggi si recava la cartolina ma non raggiungeva la destinazione di servizio ed il 10/3/72 si presentava al Distretto Militare di Napoli per notificare che "quale obiettore di coscienza cattolico" non era disponibile per il servizio militare ma solo per quello civile sostitutivo.

Il D.M. Napoli, con foglio del 23/3/72, denunziava il Poggi alla Procura Mil. NA per mancanza alla chiamata e detta Procura iniziava con ord. di cattura proced. pen.

Il Poggi era tratto in arresto in Napoli il 21.4.72. Sentito sul fatto, il Poggi dichiarava che quale "o.d.c. cattolico" non intendeva presentare serv. mil. - Eccepiva che non aveva presentato istanza per essere ammesso a servizio civ. sost. e che mai presenterà detta istanza finché esisterà, in Italia, un esercito, perché la attuale società deve essere spinta verso la pace con mezzi non violenti.

Tratto al giudizio, all'udienza odierna il Poggi compariva in stato di detenzione. Al dibattimento, la difesa dell'imp. sollevava incidente di incostituz. per il contrasto tra l'art. 14 dell'ord. giud. mil. e gli art. 3, 25, 101, 111 della Cost. - Detto incidente era respinto da questo Tr. per la manifesta sua infond.

La difesa sollevava poi incidente al fine di ottenere la nullità degli atti istruttori e di quelli conseguenziali eccependo l'omissione dell'avviso

di procedimento prima della emissione dell'ordine di cattura (art. 185 n. 3 cpmp. in relazione agli art. 304 e 390 cpp. e 7 della legge 5.12.69 n. 932). Anche detto incidente era respinto con ordinanza di questo Tr.

All'interrog. dibattimentale il Poggi confermava quanto emerso in istrutt. - Precisava che la sua idea religiosa lo porta a contestare il serv. mil e di aver avuto sempre detta idea. Ammetteva di conoscere, quale cult. ital., la Cost. che considera il serv. mil. sacro dov. del citt. ma rappresentava che è sua abitudine di confrontare ogni sua azione con il Vangelo per cui così fece quando, chiamato alle armi, decise di presentarsi in servizio.

Per lettura degli atti processuali, si apprendeva che l'imputato non convive più con la famiglia ma vive in una comunità chiamata "Shalom" composta da circa 50 persone di ambo i sessi della quale ben 28 aderenti sono stati già denunziati dall'Arma dei C.C. all'A.G. per reati comuni. (!!!)

Si apprendeva, inoltre, che il Poggi, per ragionare, si dichiara fabbrianese ma che mai ha esplicato tale attività per conto proprio o di altri. (!!!)

A conclusione della dibattimentale istruttoria il P.M. richiedeva condanna del Poggi a mesi 6 di r.m. La difesa sollecitava condanna attenuata per la concessione delle attenuanti di cui agli art. 48 n 2 cpmp., 62 n. 1 e 62 bis cp. con i benefici di legge e quanto meno, della libertà provvisoria.

Osserva il Collegio

la responsabilità del Poggi in ordine al reato di

m. a. ch. escluttogli è chiara e provata e traspare da tutto quanto al procedimento.

Il Poggi arruolato il 28.1.1963, dopo aver goduto, a sua domanda, di 3 anni di ritardo del servizio per motivi di studio, viene interessato alla chiamata del I/C/72 e precettato con cartolina personale debitamente notificatagli. Il Poggi non si presenta alla data stabilita e cioè il 17.2-72 e rimane assente dal serv. per altri 5 gg. e viene a quando, il 21.4.72 è tratto in arresto.

Per la verità, l'imputato ebbe a presentarsi al D.M. di Napoli il 10/3/72 ma ciò fece non per far cessare il suo stato illegale ma solo per aumentare la sua intenzione di rimanere nell'illegale situazione di mancante alla chiamata. Pertanto, ai sensi della legge e delle leggi, lo stato di arbitraria assenza del Poggi non può considerarsi cessato il 10.3.72 ma solo il 21.4.72 per effetto dell'arresto.

Il Poggi volontariamente si pose in stato di assenza concretizzando la materialità del reato di m.a.ch. Infatti egli conosceva l'obbligo che aveva di presentarsi il 17.2.72 ed aveva di raggiungere il Corpo o di presentarsi ad altra Autorità Militare solo perché riteneva che il serv. mil. fosse in contrasto con la sua coscienza di cattolico. Ciò riprova con evidenza una condotta volontaria e delittuosa.

Lo stesso imputato riconosce questa situazione quando riconosce che quale cittadino italiano era tenuto a prestare il servizio di leva a norma delle leggi vigenti

Queste considerazioni basterebbero per stabilire la colpevolezza dell'imputato ma poiché il Poggi, enfaticamente, sostiene o.d.c., occorre anche valutare sul piano morale la sua condotta.

L'imputato è estremamente incoerente ed appare anche un opportunista. Per ben tre volte ebbe a ricorrere l'Autorità Militare quando chiese ed ottenne ritardi del servizio e solo quando fu chiamato alle armi ebbe a manifestare l'o.d.c. per motivi religiosi che al Subottimento, ha professato di aver sempre avuto.

Il Poggi, quando il 10.3.72, si presentò al D.M. di Napoli rilasciò dichiarazione scritta nella quale precisava di essere disponibile per il serv. civ. ed, in istruttoria, sostiene che non presenterà mai un'istanza in proposito finché esisterà in Italia un esercito.

Il Poggi ha lasciato la famiglia per associarsi ad una comunità che appare ispirata ad illegali principi stante il fatto che moltissimi componenti di essa sono stati denunziati all'A.G. per reati comuni.

Il Poggi si professa o.d.c. cattolico ma non conosce i principi della religione per i quali la sua coscienza si scaglia contro il serv. mil.

Il Poggi assume che l'attuale società deve essere spinta verso la pace e riconosce che tale programma non può raggiungersi senza un ordine sociale per il quale è necessaria la presenza dell'esercito quale garanzia di ordine politico e sociale.

Il Poggi è un testimone di coerenza atipico poiché non agisce in silenzio ma presenza del quale la sua condotta potrebbe essere considerata

un travaglio morale e spirituale ma si associa ad elementi aggressivi e gioisce del clamore che il suo caso ha sollevato. Su proposito la difesa del Poggi ha presentato un fascicolo di lettere di plauso e di incoraggiamento e tutte dirette alla comunità "Shalom". Ciò dimostra, a parte la chiara provenienza delle missive, che il caso Poggi non è frutto del travaglio spirituale di un uomo ma è frutto di un partito aggressivo di una comunità organizzata a disgregare lo Stato attraverso l'istituto Tribuna.

La condotta del Poggi appare perciò riprovevole sotto ogni angolo visuale. L'idea del Poggi, se idea si può chiamare, non può trovare condiscendenza da parte di cittadini veramente giusti poiché a nessuno è consentito di infrangere con la violenza morale le leggi dello Stato ed i principi della Costituzione. Il Poggi a.t.o. catt. o meno è da condannare. Lo stesso mio difensore ha chiesto la condanna sia pure attenuata.

Ha richiesto le attenuanti gen. e dette vengono concesse al Poggi per la sua giovane età, la sua immaturità ed il fatto stesso che il soggetto appare essere stato fortemente condizionato al reato dall'inesperienza e dall'azione chiaramente aggressiva di persone che lo hanno spinto tenendosi al coperto.

La ~~difesa~~ difesa ha richiesto l'attenuante di cui all'art. 48 n. 2 c.p.m.p. e tale attenuante è anche concessa in considerazione del fatto obiettivo che il Poggi, al momento del reato, era una recluta.

Infine la difesa ha richiesto, sia pure a fine speculativo, l'attenuante di cui all'art. 62 n 1 cp. Ciò non può accordarsi poiché l'asserita moralità del Pozzi se non si vuol considerare speculativa deve, quanto meno, riconoscersi individualistica e contrastante con la moralità della stragrande maggioranza del Pop. St. che accetta il serv. mil. e l'onore anche a costo di gravi sacrifici.

Per la pena, il Collegio parte dalla base di un anno di r. m. e tale scelta, stante l'intensità di dolo dimostrata dal Pozzi, è un atto di coraggio di questo Tr. che vuol pervenire ad una condanna giusta e limitata ma che sia considerata un monito e non solo una punizione. Dalla base di un anno, quindi, con la concessione delle attenuanti di cui agli art. 62 bis c.p. e 48 n. 2 cpmp., nella misura massima, il Collegio perviene ad un aumento di mesi 5 e gg. 10 di r. m. con ogni conseguenza di legge.

Il Collegio non ammette il Pozzi ai benefici di legge e tanto meno alla libertà provvisoria in quanto, in tutto il procedimento, il predetto non ha dimostrato il minimo ravvedimento o pentimento ed ha sempre di più commesso di voluto creare con la sua condotta una situazione di pericolo a danno dell'istituto militare

P. Q. M.

Visti gli artt. 48, 151, 261 cpmp. 62 bis, 133 cp. 483, 488 cpp.

Dichiara

Pozzi C. colpevole dell'ascritto reato di m. a. ch.

e con la concorrenza delle attenuanti di cui agli art. 62 bis cp. e 48 n.2 cpmp. lo condanna alla pena di mesi 5 e gg 10 di r.m. ed alle spese di giudizio.
Napoli 3.6.1972
Seguono le firme. Del Pres. e del giudice
nel Cancelliere Capo di 2^ cl. Umberto Moretta
Con la dichiarazione 3.6.72 del difensore e
del 12.6.72 dell'imp. è stato proposto ricorso
Visto del Proc. Mil. Rep. Antonio di Paolo

N. 295 del Registro Generale N. 386 della sentenza
9/6/72 N. 284/72 del Registro C.V.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano il Tribunale Militare Territoriale di Napoli

composto:

| | | |
|---|---|---|
| Gen. Brig. | Orsini Ugo | Presidente |
| Col. G. M. | Lucarelli Nicola | Giudice relatore |
| Col. CC | Grilli Lino | |
| Col. Ftr. | Elia Salvatore | |
| Col. Ftr. | Lanzotti Ugo | |

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

nella causa contro

Pozzi Claudio, nato a Napoli il 21 agosto 1948, residente a Napoli in Viale Raffaello 31, celibe, ragioniere, falegname, incensurato, Distretto Militare di Napoli, matricola 72237, detenuto dal 21/4/72

Imputato

di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) perché …

…

… ritiene che

Fatto e Diritto

Pozzi Claudio, interessato alla chiamata del 1°/C/72 veniva precettato con cartolina personale con l'obbligo di presentarsi al 152° Rgt. Ftr. in Macomer il 17/2/72. Il Pozzi si riceveva la cartolina ma non raggiungeva la destinazione di servizio ed il 10/3/72 si presentava al Distretto Militare di Napoli per notificare che "quale obiettore di coscienza cattolico" non era disponibile per il servizio militare ma solo per quello civile sostitutivo.

Il Distretto Militare di Napoli, con foglio del 23/3/72, denunziava il Pozzi alla Procura Militare di Napoli per mancanza alla chiamata e detta Procura iniziava, con ordine di cattura, procedimento penale.

Il Pozzi era tratto in arresto in Napoli il 21/4/72. Sentito sul fatto, il Pozzi dichiarava che quale "obiettore di coscienza cattolico" non intendeva prestare servizio militare. Eccepiva che non ebbe a presentare istanza per essere ammesso a servizio civile sostitutivo e che mai presenterà detta istanza finché esisterà, in Italia, un esercito, perché la attuale società deve essere spinta verso la pace con mezzi non violenti.

Tratto al giudizio, all'odierna udienza il Pozzi compariva in stato di detenzione. Al dibattimento, la difesa dell'imputato sollevava incidente di incostituzionalità per il contrasto tra l'art. 14 dell'ordinamento giudiziario militare e gli artt. 3, 25, 101, 111 della Costituzione. Detto incidente era respinto da questo Tribunale per la manifesta sua infondatezza.

La difesa sollevava, poi, nuovo incidente al fine di ottenere la nullità degli atti istruttori e di quelli conseguenziali accusando l'omissione dell'avviso di procedimento prima dell'emissione dell'ordine di cattura (art. n. 3 c.p.m.p. in relazione agli artt. 304 e 390 c.p.p. e 7 della legge 5/12/69 n. 932). Anche detto incidente era respinto con ordinanza di questo Tribunale.

All'interrogatorio dibattimentale, il Pozzi confermava quanto asserito in istruttoria. Precisava che la sua idea religiosa lo porta a contestare il servizio militare e di aver avuto sempre detta idea. Ammetteva di conoscere, quale cittadino italiano, la Costituzione che considera il servizio militare sacro dovere del cittadino ma rappresentava che è sua abitudine

di confrontare ogni sua azione con il Vangelo per cui così fece quando, chiamato alle armi, omise di presentarsi in servizio.

Per lettura degli atti processuali, si apprendeva che l'imputato non convive più con la famiglia ma vive in una comunità chiamata "Shalom" composta da circa cinquanta persone di ambo i sessi della quale ben ventotto aderenti sono stati già denunziati dall'Arma dei C.C. all'Autorità Giudiziaria per reati comuni[1].

Si apprendeva, inoltre, che il Pozzi, pur ragioniere, si dichiara falegname ma che mai ha esplicato tale attività per conto proprio o di altri[2].

A conclusione della dibattimentale istruttoria, il Pubblico Ministero richiedeva condanna del Pozzi a mesi sei di reclusione militare. La difesa sollecitava condanna attenuata per la concessione delle attenuanti di cui agli artt. 48 n. 2 c.p.m.p., 62 n. 1 e 62 bis c.p. con i benefici di legge o, quanto meno, della libertà provvisoria.

Osserva il Collegio

la responsabilità del Pozzi in ordine al reato di mancanza alla chiamata ascrittogli è chiara e provata e traspare da tutto quanto al procedimento.

Il Pozzi, arruolato il 28/1/1969, dopo aver goduto, a sua domanda, di tre anni di ritardo del servizio per motivi di studio, viene interessato alla chiamata del 1°/C/72 e precettato con cartolina personale debitamente notificatagli. Il Pozzi non si presenta alla data stabilita e cioè il 17/2/72 e rimane assente dal servizio per oltre cinque giorni e sino a quando, il 21/4/72 è tratto in arresto.

Per la verità, l'imputato ebbe a presentarsi al Distretto Militare di Napoli il 10/3/72 ma ciò fece non per far cessare il suo stato illegale ma solo per annunziare la sua intenzione di rimanere nell'illegale situazione di mancante alla chiamata. Pertanto, ai sensi della logica e delle leggi, lo stato di arbitraria assenza del Pozzi non può considerarsi cessato il 10/3/72 ma solo il 21/4/72 per effetto dell'arresto.

Il Pozzi volontariamente si pose in stato di assenza concretizzando la materialità del reato di mancanza alla chiamata. Infatti, egli conosceva l'obbligo che aveva di presentarsi il 17/2/72 ed omise di raggiungere il Corpo o di presentarsi ad altra Autorità Militare solo perché ritenne che il servizio militare fosse in contrasto con la sua coscienza di cattolico. Ciò riprova con evidenza una condotta volontaria e delittuosa.

Lo stesso imputato riconosce questa situazione quando riconosce che quale cittadino italiano era tenuto a prestare il servizio di ferma a norma delle leggi vigenti.

Queste considerazioni basterebbero per stabilire la colpevolezza dell'imputato ma poiché il Pozzi, enfaticamente, sostiene obiezione di coscienza occorre anche valutare sul piano morale la sua condotta.

L'imputato è estremamente incoerente ed appare anche un opportunista. Per ben tre volte ebbe a riconoscere l'Autorità Militare quando chiese ed ottenne ritardi del servizio e solo

---

[1] Per la verità, erano stati denunciati dai CC. "per i delitti di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 c.p.), di vilipendio delle Forze Armate (art. 290 c.p.) e di istigazione a delinquere ed apologia di delitto (art. 414 p.p. e cpv.) e per la contravvenzione di cui all'art. 112 T.U.P.S." per "avere redatto, fatto ciclostilare e posto in circolazione, mediante distribuzione sulla pubblica via, manifestini nei quali, con riferimento all'arresto di tale Claudio Pozzi renitente alla leva, erano contenute espressioni dirette ad indurre i militari a non rispondere alla chiamata alle armi, e tali da costituire offesa alle Forze Armate nonché, invito alla commissione di reati ed esaltazione apologetica del delitto di renitenza alla leva commesso dal Pozzi". Il P.M., dopo aver visionato i volantini, con sentenza del 7/6/1972, archiviò la denuncia perché "manifestamente infondata".

[2] È falso perché Claudio Pozzi, assieme a un altro compagno della comunità, aveva aperto una falegnameria in un locale preso in locazione in viale Raffaello a Napoli. la stessa via nella quale risiedeva la comunità; svolgevano lavori sia per conto proprio che per terzi.

quando fu chiamato alle armi ebbe a manifestare l'obiezione di coscienza per motivi religiosi che, al dibattimento, ha professato di aver sempre avuto.

Il Pozzi, quando il 10/3/72, si presentò al Distretto Militare di Napoli rilasciò dichiarazione scritta nella quale precisava di essere disponibile per il servizio civile ed, in istruttoria, sostiene che non presenterà mai un'istanza in proposito finché esisterà in Italia un esercito.

Il Pozzi ha lasciato la famiglia per associarsi ad una comunità che appare ispirata ad illegali principi stante il fatto che moltissimi componenti di essa sono stati denunziati all'Autorità Giudiziaria per reati comuni[3].

Il Pozzi si professa obiettore di coscienza cattolico ma non enuncia i principi della religione per i quali la sua coscienza si scaglia contro il servizio militare.

Il Pozzi assume che l'attuale società deve essere spinta verso la pace e disconosce che tale programma non può raggiungersi senza un ordine sociale per il quale è necessaria la presenza dell'esercito quale garanzia di ordine politico e sociale.

Il Pozzi è un testimone di coscienza atipico perché non agisce in silenzio in presenza del quale la sua condotta potrebbe essere considerata un travaglio morale e spirituale ma si associa ad elementi eversivi e gioisce del clamore che il suo caso ha sollevato. In proposito la difesa del Pozzi ha presentato un fascicolo di lettere di plauso e di incitamento e tutte dirette alla comunità Shalom". Ciò dimostra, a parte la chiara provenienza delle missive, che il caso Pozzi non è frutto del travaglio spirituale di un uomo ma è frutto di un parto eversivo di una comunità orientata a disgregare lo Stato attraverso l'Istituto Militare.

La condotta del Pozzi appare perciò riprovevole sotto ogni angolo visuale. L'idea del Pozzi, se idea si può chiamare, non può trovare condiscendenza da parte di cittadini veramente giusti poiché a nessuno è consentito di infrangere con la violenza morale le leggi dello Stato ed i principi della Costituzione. Il Pozzi obiettore di coscienza cattolico o meno è da condannare. Lo stesso suo difensore ha chiesto la condanna sia pure attenuata.

Ha chiesto le attenuanti generiche e dette vengono concesse al Pozzi per la sua giovane età, la sua incensuratezza ed il fatto stesso che il soggetto appare essere stato fortemente condizionato al reato dall'inesperienza e dall'azione chiaramente eversiva di persone che lo hanno spinto tenendosi al coperto.

La difesa ha chiesto l'attenuante di cui all'art. 48 n. 2 c.p.m.p. e tale attenuante è anche concessa in considerazione del fatto obiettivo che il Pozzi, al momento del reato, era una recluta.

Infine la difesa ha chiesto, sia pure a fine speculativo, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. Ciò non può accordarsi poiché l'enunciata moralità del Pozzi se non si vuole considerare speculativa deve, quanto meno, riconoscersi individualistica e contrastante con la moralità della stragrande maggioranza del Popolo Italiano che accetta il servizio militare e l'onore anche a costo di gravi sacrifici.

Per la pena, il Collegio parte dalla base di un anno di reclusione militare e tale scelta, stante l'intensità di dolo dimostrata dal Pozzi, è un atto di coraggio di questo Tribunale che vuole pervenire ad una condanna giusta e limitata ma che sia considerata un monito e non solo una punizione. Dalla base di un anno, quindi, con la concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis c.p. e 48 n. 2 c.p.m.p., nella misura massima, il Collegio perviene ad un concreto di mesi 5 e giorni 10 di reclusione militare con ogni conseguenza di legge.

Il Collegio non ammette il Pozzi ai benefici di legge e tanto meno alla libertà provvisoria in quanto, in tutto il procedimento, il predetto non ha dimostrato il minimo ravvedimento o

---

[3] Vedi nota 1

pentimento ed ha sempre di più convenuto di aver voluto creare con la sua condotta una situazione di pericolo a danno dell'istituto militare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 48, 151, 261 c.p.m.p., 62 bis, 133 c.p., 483, 488 c.p.p.

Dichiara

Pozzi Claudio colpevole dell'ascritto reato di mancanza alla chiamata e con la concessine delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis c.p. e 48 n, 2 c.p.m.p. lo condanna alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione militare ed alle spese di giudizio.

Napoli 9/6/1972

Seguono le firme del Presidente e dei giudici

Il Cancelliere Capo di 2^ cl. Umberto Manetta

Con la dichiarazione 9/6/72 del difensore e del 12/6/72 dell'imputato è stato proposto ricorso.

Visto del Procuratore Militare Rep. Antonio di Paolo